

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Carlo GRECO Presidente

Maurizio MASSA Consigliere relatore

Daniela ALBERGHINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. ..., del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la regione Veneto contro:

.../

, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco

Palumbo del Foro di Verona, C.F. PLMFNC46P21H501V, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Verona, Via Lastre 3/a;

..., , rappresentato e difeso dall'avv. Adolfo G.

Righetti, C.F. RGHDFG56C06L949T e con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Villafranca di Verona corso V. Emanuele n. 81/A;

VISTI gli atti di giudizio;

UDITI nell'udienza del 7 aprile 2022 il relatore Cons. Maurizio

Massa, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Federica Pasero, e l'Avv. Francesco

Palumbo per il convenuto ... e l'Avv. Adolfo G. Righetti per il

convenuto ..., che hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con nota del 20/9/2019, il Sindaco del Comune di ...

trasmetteva alla Procura regionale di questa Corte la deliberazione n. 57 del 23/7/2019 con cui il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, aveva riconosciuto un debito fuori bilancio per complessivi € 34.604,89.

Il Comune di ... era stato condannato dal

Tribunale di Verona al risarcimento del danno subito dall'ex

Comandante dei Vigili Urbani, Dott. ..., a causa

dell'illegittimo esercizio del potere datoriale di organizzazione e

gestione del rapporto di lavoro, ovvero per "mobbing", condotta che si sarebbe concretizzata anche nel demansionamento del dipendente.

Il pagamento delle somme dovute al lavoratore era stato

disposto con determinazione n. 325 del 31.7.2019 e l'amministrazione

comunale aveva "deciso di non proporre appello contro la sentenza sopra citata in considerazione dell'aleatorietà del giudizio in tale materia".

2. La Procura richiedeva ulteriore documentazione dalla quale

emergeva che, per effetto della sentenza n. 307 del 2019 del

Tribunale di Verona, il Comune di ... era stato

condannato a corrispondere al lavoratore:

- € 20.392,35 a titolo di risarcimento del danno (€ 7.168,53

quale risarcimento del danno patrimoniale da impoverimento

professionale pari al 30% della retribuzione mensile netta percepita dal ricorrente nel periodo 17.5.2014 – 12.6.2015; € 428,40 a titolo di spese mediche; € 10.025,40 a titolo di danno biologico; € 2.500 a titolo di danno non patrimoniale; € 270,02 per interessi legali come per legge);

- € 1.091,40 per spese CTU, oneri di legge compresi;

- € 13.121,14 per spese di lite a carico del Comune di cui: refusione spese di lite oneri di legge compresi € 12.862,14; contributo unificato € 259,00.

Il danno (indiretto) causato al Comune di ... è risultato complessivamente pari a € 34.604,89 e, pertanto, con atto notificato ai presunti responsabili in data 15/03/2021 - 17/03/2021, sono stati invitati a fornire deduzioni ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 174/2016:

- il Segretario Comunale Dott. ..., protagonista dei comportamenti vessatori e ritorsivi posti in essere nei confronti del Dott. ...;

- gli amministratori del Comune di ...: Sigg. ri ... per aver preso parte all'adozione delle delibere attraverso le quali, stando alla sentenza citata, era stato operato il demansionamento dell'ex Comandante dei Vigili Urbani;

- il Dott. ..., che era stato nominato nel mese di maggio del 2014 responsabile della P.O. del Settore Polizia Locale di

3. Il Dott. ... ha fatto pervenire le proprie deduzioni scritte con atto del 23 aprile 2021.

Il Segretario comunale, dopo aver respinto ogni addebito, ha riconosciuto l'effettiva sussistenza di una situazione di grave conflitto nei rapporti con l'ex Comandante

Tale situazione, tuttavia, a suo dire, sarebbe stata causata non dal suo atteggiamento ritorsivo nei confronti del ..., ma dal ... stesso che, avrebbe reagito alle misure assunte dal Segretario per contrastare le sue numerose inadempienze e carenze nell'osservare i doveri propri del suo ufficio.

Il dott. ..., ha rappresentato inoltre che il procedimento penale avviato nei suoi confronti per effetto della denuncia querela presentata dall'ex Comandante ... era stato archiviato su richiesta del PM che non aveva ravvisato elementi sufficienti per sostenere in giudizio l'accusa per i reati di abuso d'ufficio, atti persecutori e violenza privata o per altre ipotesi di rilevanza penale.

Anche gli ex amministratori di ... - Sig.ri ..., ..., ..., con memoria del 28 aprile 2021 e

l'assessore ..., nella memoria del 28/04/2021 - hanno respinto le contestazioni a loro carico rilevando di essersi limitati ad adottare atti di macro-organizzazione aventi portata generale e che, quindi, erano inadeguati ad arrecare qualsiasi danno all'ente.

I predetti amministratori hanno eccepito poi la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in contestazione, essendo trascorso più di un quinquennio tra la data di adozione delle delibere e la

notifica dell'invito a dedurre.

Infine, lo stesso Dott. ... Aldo, con memoria del 29 aprile 2021, si è dichiarato estraneo ai fatti esposti nell'invito a dedurre e ha negato di avere mai posto in essere atti volti ad operare il demansionamento del Comandante

Il Dott. ... ha contestato la quantificazione effettuata dal Giudice del lavoro, rilevando che il dott. ... aveva contribuito alla causazione del danno, circostanza questa che, seppure rappresentata, non sarebbe stata valutata dal Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Egli ha rappresentato, inoltre, l'assenza del nesso di causalità tra la propria condotta e l'insorgenza delle patologie da cui era affetto il dott. ... e ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal demansionamento che è stato collocato temporalmente dal Giudice del Lavoro tra il 14/5/2014 e il 15/6/2015.

Per chiarire il quadro della vicenda oggetto di questo giudizio, la Procura regionale ha dedotto quanto segue.

Il Dott. ..., laureato in giurisprudenza, è stato assunto, nel 1993, alle dipendenze del Comune di ... con qualifica di "Comandante di Polizia Municipale", (Istruttore Direttivo di Vigilanza, qualifica e posizione economica D1/D3 (attuale D6), per essere risultato vincitore del concorso indetto per ricoprire tale qualifica.

Dopo pochi mesi, il Comandante aveva lasciato il Comando dei Vigili del Comune di ... per dirigere quello di ... del Garda, dove era rimasto fino al 2000.

Dall'anno 2000 il Dott. ... aveva assunto l'incarico di Comandante della Polizia Municipale del Comune di ... (VR) ed aveva svolto tale ruolo fino a quando, in data 15.09.03 (doc. 25), all'esito di una procedura di mobilità, era tornato a dirigere il Comando di Polizia del Comune di ... e, con contratto del 19.12.2003 era stato incaricato della posizione organizzativa di Responsabile del Settore n. 6 "Polizia locale e Sviluppo Economico". Inoltre, ad ogni scadenza, l'incarico di responsabile della struttura organizzativa del VI Settore - Polizia Municipale conferito al Comandante ... nel dicembre del 2003 era stato puntualmente rinnovato.

Invece, subito dopo l'episodio del 15.12.2011, ovvero dopo che due agenti della Polizia Municipale del Comune di ..., avevano multato il Segretario Comunale, Dott. ..., l'atteggiamento riservato al Dott. ... è profondamente cambiato.

La documentazione in atti e le testimonianze assunte nel processo civile hanno confermato che egli, da tale momento, ha subito continue vessazioni e intimidazioni.

Con delibera n. 9 del 12 gennaio 2012 la Giunta Comunale ha deliberato, tra l'altro, di non erogare la retribuzione di risultato al Dott. ... sul presupposto che il Comandante non aveva

individuato gli obiettivi strategici per l'anno 2011.

Sempre dalla documentazione in atti e dalle testimonianze assunte nel processo civile è emerso che, da un giorno all'altro, il Segretario Comunale aveva preteso che tutte le richieste di autorizzazione avanzate dal Comandante al fine di partecipare a convegni, seminari e corsi di aggiornamento dovevano essere sottoposte alla sua approvazione.

Richieste che venivano sistematicamente respinte, spesso con motivazioni pretestuose o inesistenti e che venivano accolte invece se riferite agli altri appartenenti al Corpo, sottoposti del Comandante ... che invece venivano regolarmente autorizzati a partecipare alle medesime iniziative in sostituzione del Comandante.

Analoga sorte era riservata alle richieste di ferie avanzate dal Dott. ... che, dichiaratamente, il Segretario Comunale si rifiutava di autorizzare, a prescindere dalle effettive esigenze del servizio, solo perché il Comandante, prima di avanzare la richiesta non ne aveva parlato con lui.

Dalla documentazione acquisita ha trovato conferma anche la circostanza secondo cui, improvvisamente, il ... era stato estromesso da tutte le occasioni di rappresentanza esterna dell'Ente ed era stato escluso da tutti gli eventi e le manifestazioni a cui, fino a quel momento, aveva preso parte negli anni precedenti.

Hanno trovato altresì riscontro documentale le continue minacce, le numerose e ingiustificate contestazioni e intimidazioni e sono stati confermati i toni svilenti e offensivi con cui il Segretario si rivolgeva al Dott.

Il Dott. ..., nelle deduzioni scritte, ha confermato il clima di grave conflitto che esisteva nei rapporti con il Comandante, non ha negato tali episodi ma si è limitato a sostenere di avere agito, su incarico degli amministratori (sindaco, Vice sindaco e assessore delegato) per porre fine agli inadempimenti del Comandante dei vigili e alle sue pretese "carenze" e inadeguatezze nel compiere i suoi doveri d'ufficio.

Con Delibera della Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2014 venivano ridefiniti i profili professionali, e, con Determinazione generale n. 54 del 6 febbraio 2014, il personale dipendente del Comune veniva inquadrato nei nuovi profili.

Il dott. ..., in base alla nuova organizzazione, veniva inquadrato quale "specialista di vigilanza", ovvero con il medesimo profilo del neoassunto Dott.

Nel frattempo, con nota n. 12689 del 2 dicembre 2013 l'amministrazione comunale comunicava al dott. ... che la richiesta di mobilità in uscita che lo stesso aveva avanzato il 12 settembre 2012 (un anno prima) e che era stata respinta con nota prot. 2977 del 19 marzo 2013, era stata invece accolta, senza che il ... avesse presentato una nuova domanda.

Poiché in data 31.12.2013 era scaduto l'incarico di responsabile della posizione organizzativa per il Settore 6 Polizia Municipale (che dal 2003 e fino a quel momento era stato attribuito al Dott.

...), con delibera n. 65 del 1° aprile 2014 la Giunta Comunale stabiliva i criteri per selezionare, tra gli altri, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

All'esito della procedura selettiva, l'incarico di Posizione Organizzativa veniva attribuito al Dott.

Il Comandante ..., che chiaramente non vantava alcun diritto a ricoprire tale incarico, avrebbe dovuto comunque essere adibito a mansioni corrispondenti a quelle del profilo con cui era stato assunto alle dipendenze dell'amministrazione.

Invece, a far data dal mese di maggio 2014, il ... è stato adibito a mansioni meramente esecutive, dal contenuto circoscritto, di carattere prettamente amministrativo e connaturate da scarsa autonomia.

La Giunta Comunale con delibera n. 173 del 9 ottobre 2014, adottata su proposta del Dott. ..., ha rivisto le mansioni assegnate al Dott. ... nei termini che seguono : "in caso di assenza del Responsabile della Direzione Polizia Locale gestione delle pratiche correnti non necessitanti la firma della P.O., coordinamento personale operativo; verifica concedibilità e permessi di transito e/o sosta; predisposizione controdeduzioni contenzioso C.d.S. da sottoporre all'attenzione del Responsabile della Direzione Polizia Locale; sovrintendere il front office; sovrintendere tenuta archivio" .

La documentazione prodotta dal Dott. ... in allegato alle deduzioni, dimostra che il ..., che fino a quel momento aveva diretto il Comando di ..., in breve tempo, si era trovato a svolgere compiti meramente esecutivi.

Secondo la Procura erariale la lunga sequenza di vessazioni, intimidazioni, minacce, ingerenze, umiliazioni e, infine, il demansionamento a cui è stato sottoposto il Dott. ... integra una fattispecie di mobbing.

Con riferimento al danno – indirettamente – causato al Comune di ... per effetto della sentenza del Tribunale di Verona n. 307 del 2019 la Procura erariale indica quali responsabili:

a) il Segretario Comunale Dott. ..., che ha messo in atto tutta una serie di azioni vessatorie e persecutorie nei confronti del dipendente partecipando attivamente anche alla predisposizione di tutti i provvedimenti adottati dal Comune di Isola della Scala in danno del dott.

b) il Dott. ... che, a far data dal mese di maggio del 2014, è divenuto responsabile della P.O. del Settore Polizia Locale. Egli, infatti ha concretamente demansionato il Comandante ..., lasciandolo dapprima inattivo fino al mese di settembre del 2014 per poi assegnargli mansioni di tipo esecutivo e di certo non corrispondenti a quelle proprie della sua qualifica di appartenenza. La pluralità dei comportamenti di carattere vessatorio sono stati posti in essere in modo continuativo e sistematico nei confronti del ..., con deliberata intenzione di produrne uno stato di sostanziale emarginazione e quindi con intento doloso.

Con memoria depositata il 22 dicembre 2021, si è costituito il

Dott. ... chiedendo in via preliminare di darsi atto che, ex art. 130 Codice Giustizia Contabile, ha proposto di versare la somma di €. 4.844,68 pari al 40% dell'importo contestato con spese compensate.

Nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'istanza ex art. 130 C.G.C., ha chiesto in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 67 C.G.C.;

Nel merito ha chiesto di respingere le domande proposte in citazione in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con spese di lite rifeuse.

Con memoria del 20 dicembre 2021, si è costituito il dott.

... contestando la quantificazione della domanda risarcitoria perché non corrispondente alla legge ed ai riscontri probatori acquisiti, e chiedendo il rigetto delle domande tutte formulate in atto di citazione a giudizio.

In via subordinata, ha chiesto di ridurre ai minimi termini la richiesta risarcitoria azionata nei suoi confronti, previa valutazione della corresponsabilità predominante, se non esclusiva, della Giunta comunale di ... protempore (Sindaco e Assessori), ai sensi dell'art. 83 comma 2 del Codice di Giustizia contabile.

In udienza il P.M. contabile e i difensori dei convenuti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In questo giudizio il Collegio giudicante ritiene di fare applicazione del principio della ragione più liquida (Corte dei conti Sez. III App., 01/12/2016, n. 620, Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458, Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014), ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione in funzione del principio di economia processuale.

In sostanza il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

Sulla base del principio sopra esposto la Sezione ritiene di passare direttamente all'esame del merito della vicenda dedotta in questo giudizio, perché ha valore assorbente anche delle altre questioni prospettate dalle parti, in particolare le varie eccezioni formulate dalla difesa dei convenuti.

La fattispecie esaminata dal Collegio è un'ipotesi di responsabilità per danno indiretto derivante dal ristoro di un danno patito da un terzo, in applicazione del disposto di cui all'art. 28 della

Costituzione, tenuto conto, peraltro, che "la P.A. risponde del fatto illecito dei propri dipendenti tutte le volte che tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente esista un nesso di occasionalità necessaria" (Cass., n. 29727/2011 e Cass., n. 8306/2011).

Il presente giudizio è un caso di responsabilità ex art. 28 della Costituzione, ai sensi del quale:

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici".

Agli odierni convenuti è contestata una responsabilità per danno indiretto, il cui presupposto è l'esistenza di un obbligo giuridico della P.A. di risarcire il danno cagionato al terzo da un proprio dipendente, obbligo che può discendere o da una determinazione della stessa amministrazione, come nel caso della transazione, o dall'autorità di una sentenza.

Il pagamento eseguito sulla base del titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo assume i caratteri del danno con la conseguente possibilità di azionare il rimedio della responsabilità indiretta.

Pertanto, il presupposto dell'instaurazione del giudizio di responsabilità amministrativa da danno indiretto va individuato nell'avvenuto risarcimento del terzo (integrante l'incisione concreta delle pubbliche risorse), senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, il carattere definitivo o meno della decurtazione prodottasi a carico dell'erario.

Secondo la ricostruzione dei fatti dedotti dalla Procura attrice a fondamento dell'azione di danno erariale, il Comandante dei Vigili urbani del Comune di ... ha subito una serie di comportamenti, atteggiamenti e atti che nel loro insieme hanno realizzato una forma di grave demansionamento nei confronti di una persona che ricopriva un ruolo di vertice nella Polizia Locale.

La Procura erariale ha evidenziato l'atteggiamento vessatorio volontario doloso con cui l'Amministrazione Comunale ha voluto risolvere il problema del Comandante dei Vigili Urbani.

Il dott. ... è stato espressamente chiamato dall'Amministrazione locale per risolvere il grave conflitto tra il dott. ... e l'Amministrazione stessa che già esisteva prima dell'arrivo del dott.

La sentenza del Giudice di Lavoro del Tribunale di Verona ha accolto la domanda formulata dal dott. ... nei confronti dell'Amministrazione comunale, perché lo avrebbe demansionato e per questo motivo avrebbe provocato una malattia a carico del ... per la quale ha richiesto il risarcimento del danno.

La difesa di ... ha precisato che la sentenza del Giudice di Lavoro del Tribunale di Verona non è opponibile al dott. ... in quanto non è stata pronunciata nei suoi confronti, per cui da un

punto di vista processuale il dott. ... non è stato citato nel giudizio concluso dal Tribunale di Verona.

Il procedimento penale aperto a carico del dott. ..., per minaccia, abuso d'ufficio e atti persecutori, è stato archiviato dal GIP del Tribunale di Verona, concludendo che nessun comportamento discriminatorio era stato tenuto da parte del Segretario comunale nei confronti del Comandante dei Vigili.

La difesa del dott. ... ha sostenuto che il suo assistito ha solo esercitato il suo compito di riportare ordine nel Corpo dei Vigili nel rispetto di provvedimenti formali, delibere di Giunta, che non avevano lo scopo di perseguire o provocare l'espulsione del Comandante, bensì solo quello di recuperare il controllo e la verifica del corretto esercizio delle funzioni attribuite al Comandante dei Vigili Urbani, nell'ambito delle direttive di carattere organizzativo e funzionale, più volte espresse sia nelle delibere della Giunta comunale che nei vari ordini di servizio emanati dal Segretario comunale.

La difesa del dott. ... ha sottolineato che anche il suo assistito è rimasto estraneo al giudizio del lavoro instaurato fra l'Amministrazione comunale e il dott.

Questo Collegio giudicante ritiene che sia le condotte del dott. ... che quelle del dott. ... non hanno i requisiti del "mobbing", in quanto sono prive di una capacità offensiva autonoma e di un collegamento teleologico mirato all'unico scopo di infliggere un trattamento di mobbing.

Secondo la sentenza della Corte di cassazione, n. 17698 del 06/08/2014, "ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi".

Le circostanze descritte in ordine al comportamento dei convenuti ... e ... sono di significato univoco, in quanto costituiscono l'esecuzione della volontà della Giunta comunale di liberarsi del comandante

Il Segretario comunale è stato incaricato espressamente dalla Giunta comunale di adottare una serie di misure di controllo dell'operato quotidiano del dott. ..., per ricondurlo a dei comportamenti funzionali, corretti, rispettosi delle regole primarie e secondarie che disciplinano l'esercizio della funzione.

Tutti i comportamenti tenuti dal dott. ... nei confronti del comandante ..., sul piano del rapporto di causalità sono idonei

a integrare l'elemento oggettivo della responsabilità erariale, ma non quello soggettivo, in quanto frutto di decisioni maturate nell'ambito della Giunta comunale, rispetto alle quali il convenuto ... è stato un semplice esecutore materiale.

Per cui la responsabilità conseguente all'insieme delle condotte di mobbing tenute nei confronti del dott. ... è da ascrivere alla volontà dei membri della Giunta comunale che non sono stati convenuti in questo giudizio.

Nella sentenza del Tribunale di Verona, che ha condannato l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno, la condotta di mobbing è stata attribuita esclusivamente all'Amministrazione comunale.

Nessuna delle condotte poste in essere dai convenuti in questo giudizio è idonea a integrare la fattispecie del mobbing, non essendo provato un legame eziologico tra le condotte dei convenuti nei confronti del dott. ... e il danno accertato dal Tribunale di Verona, perché tutti i comportamenti dedotti dalla Procura erariale come fonte del danno subito dal dott. ..., in realtà sono atti e comportamenti esecutivi della volontà della Giunta comunale che però non è stata citata in questo giudizio.

La sentenza del tribunale di Verona, ormai passata in giudicato, per volontà della Amministrazione comunale, da un lato costituisce un punto fermo per la individuazione dei comportamenti che hanno prodotto il danno da mobbing, da l'altro lato non è opponibile ai convenuti in questo giudizio perché è stata celebrata in assenza dei convenuti in questo giudizio.

Infatti, il soggetto danneggiato dai comportamenti consistenti nel mobbing ha promosso l'azione di risarcimento nei confronti dell'Amministrazione comunale, non ha deliberatamente citato in giudizio i convenuti in questo diverso processo, pertanto la condanna al risarcimento pronunciata dal tribunale di Verona è utile per la individuazione della fattispecie di mobbing sulla base delle osservazioni fatte dal giudice civile.

Per cui già dall'esame di questa decisione emerge la estraneità dei convenuti rispetto alla caratterizzazione dei comportamenti mobbizzanti che porta ad escludere sul piano del nesso di causalità innanzitutto la figura del ... che ha soltanto partecipato a un concorso deliberato da soggetti terzi, anche se definito in funzione delle sue esperienze lavorative e dei suoi titoli di servizio.

In nessun modo si può ascrivere la responsabilità del danno indiretto oggetto di questo giudizio al signor ..., perché l'unica cosa che ha fatto contro gli interessi del ... è un'attività lecita, ossia partecipare al concorso per il reperimento della figura (posizione organizzativa), non risultando agli atti di questo giudizio alcuna prova di comportamenti illeciti del ... in sede di espletamento del concorso, il cui bando era stato confezionato da altri funzionari, specialmente per quanto riguarda l'aspetto più delicato del concorso, ossia la determinazione dei singoli punteggi da attribuire al possesso dei vari requisiti previsti come titolo di partecipazione al concorso

(delibera della Giunta comunale n. 65 del 1° aprile 2014).
Diversa valutazione deve essere fatta per quanto riguarda la posizione del convenuto dott. ... Segretario del Comune che ha subito il danno.

Innanzitutto, bisogna considerare che l'Amministrazione comunale era già in difficoltà nei rapporti col comandante dei vigili urbani ovverosia il dott. ..., prima che arrivasse nell'organico del Comune la figura del dott. ... quale segretario del comune. Per cui già da un punto di vista del collocamento cronologico della difficoltà di gestione del rapporto col comandante dei vigili urbani, risulta dagli atti e documenti prodotti dalle parti che effettivamente il problema si era già presentato negli anni precedenti all'assunzione del nuovo segretario comunale, tanto vero che uno degli incarichi affidati al segretario comunale è stato proprio quello di assumere il controllo e la gestione in prima persona del rapporto col comandante dei vigili urbani sulla base di una delega espressa da parte della Amministrazione comunale.

Ci sono varie delibere della giunta comunale in cui espressamente si fa riferimento a questo problema, attribuendo al segretario comunale la scelta dei mezzi e delle modalità per ricondurre i comportamenti irregolari del comandante dei vigili urbani nell'ambito delle sue funzioni e delle sue competenze.

Pertanto, già da questa prima osservazione emerge un dato oggettivo, ovvero sia che il segretario comunale ha contribuito da un punto di vista del nesso di causalità alla integrazione della fattispecie di mobbing, ponendo in essere tutti quegli atti e quelle attività necessarie (indicate dall'Amministrazione comunale) per riprendere il controllo della organizzazione e dell'espletamento delle funzioni di competenza del comandante dei vigili urbani.

La difesa del dott. ... ha dedotto e documentato che l'attività posta in essere dal segretario comunale si è limitata ad eseguire gli ordini che arrivavano dalla Giunta comunale (come risulta dalle delibere allegate alla memoria difensiva del convenuto ...), e su questo aspetto il P.M. contabile non ha svolto specifiche contestazioni, per cui è applicabile in questo caso l'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale:

"Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza".

Tuttavia, è altrettanto vero che tutti i comportamenti vessatori attribuiti dalla Procura contabile al segretario comunale, non presentano il requisito della colpa grave o del dolo, in quanto sono del tutto privi dell'elemento teleologico e sistematico mirato alla realizzazione del mobbing nei confronti del

In altre parole, tutti i comportamenti del dott. ..., riferiti o

riferibili alla gestione e al controllo dello svolgimento delle funzioni di competenza del comandante dei vigili urbani, da un punto di vista dell'elemento soggettivo sono inquadrabili nella fattispecie della esecuzione materiale per decisione di un organo diverso del Comune. Per cui in mancanza dell'elemento soggettivo non si può attribuire alcuna responsabilità al segretario comunale per il danno indiretto subito dal Comune.

L'assenza dell'elemento soggettivo, richiesto dalla costante giurisprudenza della Cassazione, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, inteso come legame psicologico fra tutte le singole condotte e atti vessatori posti in essere dal datore di lavoro ai danni del lavoratore, qualificabili come strumentali alla realizzazione dello scopo mobbizzante, porta questo Collegio ad escludere la responsabilità del dott. ... rispetto alle accuse mosse da P.M. erariale.

Pertanto, per le ragioni sopraesposte, sia il convenuto ... che il convenuto ... devono essere prosciolti dall'azione di danno erariale promossa in questo giudizio, con liquidazione delle spese a favore dei convenuti assolti.

Riguardo, alla posizione dei convenuti ... e ..., ai sensi dell'art. 31, comma 2, del C.G.C., la Sezione dispone il rimborso delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa nella misura indicata nel dispositivo, ai sensi dei D.M. 55/2014 e 37/2018.

La disposizione di cui all'art. 31, comma 2, del codice della giustizia contabile ha previsto che con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa, per accertata insussistenza del danno, ovvero della violazione degli obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il Giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e deve liquidare, a carico dell'Amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti al convenuto assolto.

Pertanto, sulla base della richiamata normativa, esaminati gli atti di causa e facendo applicazione dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense"), come integrati dal D.M. n. 37/2018, il Collegio liquida le spese di difesa dei convenuti per onorari e diritti, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando:

RIGETTA

la domanda attorea nei confronti del convenuto ..., e liquida in suo favore le spese di lite nella misura di € 7.383,15 (settemilatrecentottantatre/15), oltre spese generali, nella misura del 15%, CPA e IVA, a carico del Comune di

RIGETTA

la domanda attorea nei confronti del convenuto ..., e liquida in suo favore le spese di

lite nella misura di € 3.948,38 (tremilanovecentoquarantaotto/38),
oltre spese generali, nella misura del 15%, CPA e IVA, a carico del
Comune di

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 7 aprile
2022, del 5 maggio 2022 e del 22 giugno 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE

Maurizio Massa Carlo Greco

(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)

31603.

23

Depositato in Segreteria il 22 settembre 2022

Il Funzionario Preposto

F.to